

## **INFORMATIVA DI SEGNALAZIONE DI PRESUNTI ILLECITI E IRREGOLARITÀ (c.d. whistleblowing)**

Con il Decreto Legislativo n. 24/2023 è stata data attuazione nell'ordinamento italiano alla Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato (cd. Direttiva Whistleblowing).

Conformemente a tale normativa la società Else Nuclear S.r.l. ha istituito canali informativi di whistleblowing per garantire la comunicazione di irregolarità o violazioni del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della società stessa ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

La presente informativa è rivolta a tutti i soggetti che si rapportano con Else Nuclear S.r.l. e sono legittimati alla segnalazione di eventuali illeciti aziendali in cui fossero direttamente o indirettamente coinvolti o di cui fossero anche solo venuti a conoscenza.

In particolare i soggetti legittimati all'invio di segnalazioni di illeciti aziendali, tutti elencati all'art. 3 del D.Lgs. n. 24/2023, a titolo esemplificativo e non esaustivo sono:

i dipendenti / lavoratori di Else Nuclear S.r.l. (sia lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale, tempo determinato, apprendistato, intermittente, accessorio nonché i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali, oltre che i lavoratori in somministrazione, i tirocinanti ed i volontari) ;

i liberi professionisti, consulenti, lavoratori autonomi, ivi compresi quelli in rapporto di collaborazione che intrattengono rapporti con Else Nuclear S.r.l.

i fornitori: lavoratori o collaboratori delle società esterne che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di Else Nuclear;

azionisti dai da intendersi le persone fisiche che detengono azioni societarie di Else Nuclear;

presone che, anche di fatto, esercitano funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza di Else Nuclear.

E' fatto obbligo alla società informare i potenziali soggetti segnalanti in maniera chiara e sintetica sul canale di segnalazione messo a disposizione del cd. Whistleblowing, sull'iter procedurale e sui termini di riscontro e sull'osservanza delle disposizioni di legge da parte della società.

Innanzitutto si specificano le segnalazioni ammesse: le segnalazioni devono essere circostanziate e basate su fondati motivi tali da far ritenere che le informazioni sulle violazioni siano vere.

Tali Segnalazioni riguardano, ad esempio, posto che non vi è un elenco tassativo, i seguenti ambiti inerenti al sistema di controllo: ai sensi del D. Lgs. 24/2023 oggetto della segnalazione possono essere comunicazioni aventi ad oggetto quanto segue:

- illeciti commessi nell'ambito della gestione di appalti pubblici;
- violazione delle norme che regolano i servizi, i prodotti ed i mercati finanziari nonché delle norme poste a prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- violazione delle norme a tutela dell'ambiente;
- violazione delle norme poste a tutela della salute pubblica;
- violazione delle norme volte alla tutela della vita privata e protezione dei dati personali nonché alla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- violazione delle norme poste a tutela del consumatore;

- violazione delle norme in materia di sicurezza e conformità dei prodotti e sicurezza dei trasporti nonché sicurezza degli alimenti e dei mangimi e benessere degli animali;
- violazione delle norme in materia di radioprotezione e sicurezza nucleare;
- violazione delle norme in materia di concorrenza;
- violazione delle norme in materia di aiuti di Stato;
- violazione delle norme in materia di mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto ovvero la finalità della normativa applicabile in materia di imposta della società;
- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano negli ambiti sopra indicati;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Else Nuclear).

Si precisa che Else Nuclear S.r.l. deve: a) garantire la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione; b) tutelare adeguatamente il soggetto segnalante contro condotte ritorsive poste in essere in ragione della segnalazione; c) assicurare per la segnalazione un canale specifico, indipendente e autonomo.

I canali di segnalazione sono sia interni che esterni.

Interni: È attivata una casella di posta elettronica da utilizzare per l'invio delle segnalazioni (segnalazioni231.elsenuclear@gmail.com). L'accesso alla casella di posta elettronica sarà consentito esclusivamente all'O.d.V. e ad un Consigliere del C.d.A. di Else Nuclear scelto in base al più elevato grado di indipendenza dalla gestione diretta del business e appositamente delegato a tale ruolo.

Sono consentite segnalazioni nelle seguenti forme:

- scritta, con la possibilità di inoltrare documenti;
- orale, tramite una registrazione vocale. In alternativa il segnalante può inoltre richiedere un incontro diretto con il membro del C.d.A. delegato a tale ruolo ovvero con l'O.d.V. Il contenuto dell'incontro, previa autorizzazione del segnalante, verrà documentato mediante registrazione oppure verrà riportato in un verbale redatto dal gestore della segnalazione e sottoscritto dal segnalante a conferma della correttezza di quanto riportato.

Il Gestore delle segnalazioni è stato individuato nell'ODV. Qualora la segnalazione riguardi il gestore, dovrà essere indirizzata e gestita dal membro del CDA delegato o dai consiglieri che non si trovino in conflitto.

Quanto all'iter procedurale si precisa che: ricevuta una segnalazione entro giorni 7 è presa in carico ed il segnalante deve avere di ciò riscontro, ed essere informato sull'ammissibilità della segnalazione e, in particolare:

- (i) se non rientra nell'ambito di applicazione oggettivo del D.Lgs. 24/2023 perché non rilevante o espressamente esclusa;
- (ii) se la genericità del contenuto della segnalazione non consente di comprenderne i fatti o se i documenti allegati sono inappropriati o inconferenti.

Nel primo caso (i) e nel secondo caso (ii), si riterrà la segnalazione inammissibile e si provvederà alla sua archiviazione e se ne darà comunicazione al segnalante.

Se la segnalazione risulta ragionevolmente fondata ed è supportata da elementi sufficienti per procedere, si avvierà la fase di indagine e, a tal fine:

- si potrà richiedere chiarimenti e integrazioni al segnalante (se noto) e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione con l'adozione delle necessarie cautele al fine di garantire la tutela della riservatezza;
- si potrà interloquire con il segnalante anche se anonimo, tramite la posta elettronica (nel caso abbia utilizzato tale canale di comunicazione).

Al termine delle verifiche:

- si archiverà la segnalazione in caso di infondatezza della stessa;
- si individueranno le azioni conseguenti da segnalare alle competenti strutture aziendali.

Entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza, dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione, si dovrà fornire un riscontro al segnalante, che può anche essere meramente interlocutorio (ad esempio avvio dell'istruttoria interna e relativo stato di avanzamento), fermo restando che, al termine dell'istruttoria, l'esito finale dovrà essere comunicato al segnalante.

Tutte le attività svolte dovranno essere tracciate dal ricevimento della segnalazione sino alla chiusura della stessa.

A conclusione dell'istruttoria, se non ricorrono i presupposti per archiviare la segnalazione, saranno informati dell'esito degli accertamenti gli organi aziendali competenti al fine:

- dell'adozione dei provvedimenti e/o delle azioni che nel caso concreto si rendano necessari alla tutela di Else Nuclear, ivi compreso l'eventuale coinvolgimento delle autorità competenti anche in sede penale;
- dell'attuazione delle azioni di miglioramento eventualmente individuate; nonché
- dell'avvio dei provvedimenti gestionali di competenza, incluso, sussistendone i presupposti, l'esercizio dell'azione disciplinare.

Canali esterni, previsti dal D.LGS 24/2023

I segnalanti, ferma la facoltà di presentare denuncia alle autorità competenti, possono ricorrere al canale di segnalazione esterno attivato presso l'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) ovvero alla divulgazione pubblica solo a determinate condizioni sinteticamente indicate di seguito:

-segnalazione esterna all'ANAC solo se:

- il canale interno, anche se obbligatorio, non è attivo;
- il canale interno attivato non è conforme a quanto previsto dal D.Lgs. 24/2023;
- il segnalante ha effettuato una segnalazione tramite il canale interno, ma questa non ha avuto seguito (es. la segnalazione non è stata trattata nei termini fissati oppure non è stata intrapresa un'azione per affrontare la violazione);
- il segnalante ha fondati motivi di ritenere che alla segnalazione interna non sarebbe dato efficace seguito (es. uno dei componenti del Comitato segnalazioni è coinvolto nella segnalazione oppure le prove potrebbero essere occultate o distrutte);
- il segnalante ha fondati motivi di ritenere che la segnalazione interna potrebbe determinare il rischio di ritorsione (es. violazione dell'obbligo di riservatezza dell'identità del segnalante);

- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse (es. violazione che richiede un intervento urgente, per salvaguardare la salute e la sicurezza delle persone).

In assenza dei presupposti sopra elencati la segnalazione non viene gestita da ANAC. Le modalità di segnalazione sono dettagliatamente riportate nel sito dell'ANAC alla pagina: <https://www.anticorruzione.it/whistleblowing#p3>

Il canale esterno non può essere utilizzato in caso di violazione rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e del Modello Organizzativo.

-segnalazione mediante divulgazione pubblica, rendendo di pubblico dominio le informazioni (es. stampa o social network) solo se:

- il segnalante ha effettuato una segnalazione interna ed una segnalazione esterna all'ANAC e nessuna delle due segnalazioni ha ricevuto riscontro entro i termini stabiliti;
- il segnalante ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e questa non ha ricevuto riscontro entro i termini stabiliti;
- il segnalante ha fondati motivi di ritenere che la violazione oggetto della segnalazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse (es. situazione di emergenza o rischio di danno irreversibile);

il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito (es. le prove potrebbero essere occultate o distrutte oppure chi ha ricevuto le segnalazioni può essere colluso con l'autore o coinvolto nella violazione stessa).

In assenza dei presupposti sopra elencati il soggetto non beneficia delle tutele previste dalla normativa whistleblowing.

La tutela dei segnalanti è garantita:

nel caso di lavoratori dipendenti durante la vigenza del contratto, ivi incluso il periodo di prova ed inoltre è estesa alle fasi di selezione, a quelli precontrattuali in genere e, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro oltre la fine quando il lavoratore sia venuto a conoscenza o sia stato vittima di illeciti aziendali in concomitanza o successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro;

nel caso liberi professionisti, consulenti, lavoratori autonomi o altri soggetti che intrattengono un rapporto di collaborazione con Else Nuclear S.r.l. per tutta la durata del rapporto, ivi incluse le fasi precontrattuali e oltre il termine del contratto qualora il soggetto si venuto a conoscenza o sia stato vittima di illecito aziendale in concomitanza o successivamente alla cessazione del rapporto.

Le tutele apprestate al segnalante riguardano la riservatezza e la tutela da ritorsioni.

Il trattamento dei dati personali delle persone coinvolte e/o citate nelle segnalazioni nonché dei Segnalanti viene effettuato in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 24/2023, dal Regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016 (GDPR), dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. (Codice della Privacy) e dal D. Lgs. 201/2018.

Le segnalazioni interne e la relativa documentazione vengono registrate e conservate in appositi archivi cartacei e/o informatici e conservate per il tempo strettamente necessario alla loro gestione, comunque non oltre cinque anni dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.